

Tribunale Ordinario di Perugia

Terza sezione volontaria giurisdizione

V.G. [REDACTED]

Il Giudice designato,

letta l'istanza depositata in data 20.3.2023 dall'Esperto nominato nella procedura di composizione negoziata;

rilevato che la durata delle misure protettive non può comunque superare – per espressa e tassativa previsione di cui all'art. 19 co. 4 CCI – la durata di 240 giorni;

rilevato che l'intervento dell'A.G. nel percorso della procedura di composizione negoziata è circoscritto e limitato alla conferma, e quindi alla proroga, delle misure protettive funzionali ad assicurare una copertura del il buon esito delle trattative;

ritenuto infatti che il percorso della negoziazione si svolge, con l'ausilio dell'esperto, per l'individuazione di soluzioni concordate tra la debitrice ed il ceto creditorio che abbia preso parte alle trattative;

rilevato che, nel provvedimento in data 19.3.2024, era contenuta una “presa d'atto” dello stato delle trattative al momento della cessazione dell'efficacia delle misure protettive, comunque venute meno – a prescindere dalla prosecuzione della negoziazione - per effetto del decorso del termine massimo;

ritenuto che, in ogni caso, anche laddove dovesse ritenersi che, per effetto della proroga delle misure protettive, sia stata prorogata la durata della procedura di composizione negoziale non per la durata complessiva delle misure medesime (come farebbe propendere il comma 4 dell'art. 6 CCI) ma per un successivo periodo di 180 giorni (come ritenuto dal Tribunale di Bologna nella pronuncia citata), resta comunque ferma la cessazione dell' “ombrello protettivo” offerto dallo “stay”, onde le trattative – ove dovessero proseguire – non potrebbero comunque avvalersi della copertura derivante dal blocco delle iniziative esecutive o cautelari da parte dei creditori;

ritenuto, infatti, che gli effetti delle misure non cessano a seguito del deposito della relazione finale ma per effetto del decorso della loro durata massima (tanto che il giudice “dichiara cessati” e non “revoca”);

ritenuto che la determinazione circa il momento entro il quale depositare la relazione finale compete all'Esperto, in quanto l'Autorità giudiziaria è estranea al percorso della negoziazione se non per la parentesi della conferma delle misure protettive e non potrebbe comunque ordinare ovvero consentire la prosecuzione della negoziazione (che, difatti, è stata prorogata per effetto del provvedimento ex art. 19 CCI senza alcun provvedimento giudiziale);

ritenuto che la questione della durata della composizione negoziata è suscettibile semmai di venire in rilievo in via incidentale, come nel caso di cui alla pronuncia del tribunale di Bologna, dove si trattava dell'omologa di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, o come potrebbe porsi – ma non è questo il caso in esame – laddove fosse pendente una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, inibita fino alla fine delle trattative o dall'archiviazione dell'istanza;



ritenuto pertanto che il provvedimento accertativo della cessazione degli effetti delle misure protettive debba essere confermato, essendo rimessa all'Esperto la valutazione della prosecuzione delle trattative – in assenza dello stay – fino al termine massimo di 360 giorni.

P.Q.M.

Conferma che gli effetti delle misure protettive sono cessati per effetto del decorso del loro termine massimo;

l'Esperto valuterà se la prosecuzione del percorso di negoziazione – in assenza dello stay – possa essere proseguita fino al termine massimo di 360 giorni.

Perugia, 21/03/2024

Il Giudice

Dr.ssa 

